

ALLA CORTE DI APPELLO
SEDE

Trasi sotto la seguente sintetica memoria, da valere anche come requisitoria che eventualmente leggerò in udienza, la quale ripropone gli argomenti già trattati nella requisitoria orale pronunciata nella precedente udienza camerale.

Memoria

Alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza n. 129 del 16 aprile 2008 (caso Dorigo) della Corte Costituzionale, gli effetti delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell' uomo non possono incidere direttamente nell'ambito dell'ordinamento interno fino al punto di consentire la revisione dei processi nazionali passati in giudicato senza l'intervento specifico del legislatore, per altro auspicato dal Giudice delle leggi nella predetta sentenza.

Pertanto, quindi, non è praticabile la via della revisione ex art. 630 I comma lett. a) C.P.P. invocata dall'istante Dorigo. Né può, nella specie, accogliersi la tesi di quest'ultimo secondo cui la sentenza n. 2800/07 della Corte di Cassazione costituirebbe quella sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario richiesta dalla norma di cui all'art. 630 C.P.P., che "stabilisce fatti che non possono conciliarsi con quelli posti a fondamento della sentenza penale di condanna a carico del Dorigo".

Infatti, con la predetta pronuncia la Cassazione ha affermato il principio secondo cui il Giudice dell'esecuzione deve dichiarare "l'ineseguitibilità del giudicato quando la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione Europea ed abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare in nuovo processo".

Ma ciò non può giustificare l'assunto secondo cui tale ineseguitibilità del giudicato pronunciata nella predetta sentenza possa costituire fonte per rinvenire il contrasto tra giudicati che solo può legittimare la chiesta revisione prevista dall'art. 630 I comma lett. a) C.P.P..

Rimane da chiedersi se l'ineseguitibilità della sentenza di condanna nel caso Dorigo, già statuita dalla Cassazione nella sentenza citata, esaurisca le possibili risposte alla esigenza di rimediare alla situazione determinatasi nel caso in questione, atteso che non trova soluzione in tal caso la possibilità di operare la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 e ss. C.P.P. o per errore giudiziario ex art. 643 C.P.P..

Secondo alcuni potrebbe ritenersi che questo risultato costituisca un rimedio congruo rispetto alle esigenze poste dal giudicato europeo, atteso che la rimozione della detenzione iniqua (sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali) comporterebbe in ogni caso la completa vanificazione della sentenza ingiusta, con conseguente cessazione della necessità di rinnovazione del giudizio, che, tra l'altro, richiederebbe l'espletamento di una procedura tanto più laboriosa per effetto del tempo trascorso dai fatti e dei mutamenti normativi nel frattempo intervenuti nella legge processuale italiana.

Per altro, può altresì fondatamente ritenersi la esperibilità di una diversa soluzione alla luce del portato delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007.

Con le predette pronunzie, la Corte Costituzionale ha distinto tra effetti derivanti dal diritto comunitario, nel qual caso l'effetto è diretto, con conseguenziale immediata applicazione della norma comunitaria e relativa disapplicazione di quella interna, ed effetti derivanti dalla Convenzione Europea, nel qual caso, invece, in caso di contrasto tra le norme pattizie e il diritto interno, deve seguirsi la strada del ricorso alla Corte Costituzionale; atteso che alle prime deve

essere riconosciuto il rango di norme sub costituzionali ai sensi dell'art. 117 I comma della Costituzione, così come modificato dall'art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3.

"In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte (nella fattispecie la norma dell'art. 6 della CEDU come interpretata e statuta nella sentenza della Corte di Strasburgo) e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta..... Si deve peraltro escludere che le pronunzie della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117 cost. e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri artt. della Costituzione." In tale termini contestuali si è espressa la Corte nella citata sentenza n. 348.

Ne deriva, alla stregua delle predette pronunzie, che la violazione delle norme della Convenzione da parte di quelle interne comporta la necessità di risolvere il contrasto dal punto di vista della violazione indiretta della Costituzione, essendo questa la via attraverso cui le previsioni contenute dalla CEDU possono trovare legittimo ingresso nel sistema delle fonti normative. Nella specie, infatti, entra in gioco, quale norma di rinvio in bianco, l'art. 117 I comma della Costituzione in relazione agli artt. 19 e 46 della L. n. 848/1955 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma del 4/11/50 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Le norme della Convenzione rappresentano, quindi, le norme interposte aventi rango sub costituzionale imprescindibili per garantire l'operatività dell'art. 117 Costituzione e rendere quindi applicabili in Italia gli obblighi assunti a livello pattizio internazionale.

Nella fattispecie, pertanto, la questione Dorigo potrebbe risolversi mediante la proposizione di legittimità costituzionale dell'art. 630 C.P.P. in riferimento all'art. 117 della Costituzione che rinvia, in questo caso, alla norma interposta dell'art. 46 CEDU, nel quale è previsto l'obbligo degli Stati aderenti di rispettare le sentenze della Corte Europea e di rimuovere ogni effetto contrario, con il relativo obbligo di revisione delle sentenze passate in giudicato, quando la rinnovazione del giudizio si ponga come il solo strumento per assicurare la piena osservanza della sentenza della Corte Europea.

Tale soluzione non sembra porsi in contrasto con la sentenza n.129/08 della Corte Costituzionale nella quale l'oggetto del giudizio era limitato alle valutazioni delle supposte violazioni degli artt. 3,10 e 27 della Costituzione, senza che in alcun modo sia stato profilato tale ulteriore profilo di incostituzionalità.

Può ritenersi necessario il ricorso alla riproposizione sotto totale diversa angolazione del vizio di costituzionalità, atteso la perdurante inerzia del legislatore a porre in essere quei rimedi normativi idonei a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte Europea, richiesti, ma inutilmente, dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 129/08.

In tal senso, pertanto, questo Procuratore Generale conclude chiedendo a codesta Corte di sollevare nei termini dinanzi precisati la questione di costituzionalità.

Bologna, 6 ottobre 2008

Il Procuratore Generale
Dot. Rinaldo ROSINI Sost.